

118.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Assemblea parlamentare della UEO (Trasmissione di documenti)	4395	Disegno di legge di conversione n. 2531:	
Atti di controllo e di indirizzo	4396	(Articolo unico)	4369
Atti di tre procedimenti penali (Annunzio della trasmissione ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	4393	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4369
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	4390	(Articoli del relativo decreto-legge)	4369
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	4396	(Emendamenti)	4370
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	4395	(Ordine del giorno)	4371
Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Trasmissione di documento)	4396	Disegno di legge di conversione n. 2530:	
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	4394	(Articolo unico)	4375
Disegno di legge (Annunzio)	4390	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4375
		(Articoli del relativo decreto-legge)	4377
		(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4380
		(Ordine del giorno)	4388
		Documenti ministeriali (Trasmissioni) .	4395, 4396
		Missioni vevoli nella seduta del 18 dicembre 1996	4390
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	4390
		(Ritiro)	4390
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	4396
		ERRATA CORRIGE	4396

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE
1996, N. 546, RECANTE INTERVENTI URGENTI DI
CARATTERE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE
DEL GRUPPO ALITALIA (2531)***

—————

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450, 29 dicembre 1995, n. 555, 26 febbraio 1996, n. 85, 26 aprile 1996, n. 220, 29 giugno 1996, n. 340, e 30 agosto 1996, n. 448.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Dopo l'emanazione dei decreti di attuazione del presente decreto il Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalità con cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti, agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di nuova organizzazione e di efficienza nonché al rispetto delle finalità del presente decreto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.**ARTICOLO 1.**

(Disposizioni per il Gruppo Alitalia).

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e

produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro il 14 settembre 1996. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole ai competenti enti previdenziali. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla

risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, è approvato il piano di cui al comma 1.

3. I lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal presente articolo non possono, per un periodo pari all'entità della maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque comportino una prestazione d'opera o di attività, anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia ovvero con soggetti con esse operanti. Il medesimo divieto si applica anche con riguardo alle imprese operanti nell'ambito del trasporto aereo. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'erogazione della pensione è sospesa per un periodo pari

all'entità della maggioranza dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta.

4. I divieti di cui al comma 3 si applicano anche, fino al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato ai competenti enti previdenziali su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

6. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ARTICOLO 2.

(Abrogazione).

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: dall'articolo 9 del de-

creto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e

1. 3

Guidi, Baccini.

Al comma 6-bis, sostituire le parole:

Dopo l'emanazione dei decreti di attuazione del presente decreto *con le seguenti*: Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 2.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. Al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, articolo 4, comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: « 12 mesi » con le seguenti: « 15 mesi ».

1. 1.

Cordoni, Lombardi, Gardiol, Lamacchia, Strambi.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che

l'utilizzo del pensionamento anticipato, quale strumento di gestione degli esuberanti di personale, ha caratterizzato il sistema degli ammortizzatori sociali ed accompagnato il processo di ristrutturazione industriale in atto almeno da un decennio ed in via di completamento;

l'istituto del pensionamento anticipato, nelle sue varie forme, rappresenta uno strumento oneroso sul piano finan-

ziario, estraneo agli strumenti di riempimento e ad interventi di politica attiva del lavoro e consentito solo per alcuni settori e categorie di lavoratori;

il ricorso al pensionamento anticipato, quale strumento ordinario di intervento nelle crisi del sistema produttivo, determina altresì la diffusione di attività non regolari e sommerse (l'Inps ha richiamato che già sono 100.000 i prepensionamenti in carico all'istituto);

nel primo semestre del 1996 i prepensionamenti sono notevolmente cresciuti: l'Inps aveva calcolato per il 1996 12.000 liquidazioni per il regime generale ed altri 9.800 per il settore trasporti, a cui sono aggiunti i pensionamenti anticipati stabiliti nei settori della siderurgia, dell'amianto e del settore portuale, Alitalia, previsti da decreti attualmente all'esame del Parlamento;

in questo modo si sono quindi determinati ulteriori ottomila prepensionamenti, che hanno portato il totale per il 1996 a quasi trentamila per un costo totale che si attesta intorno ai 670 miliardi oltre ai 1.600 miliardi per il fondo ferroviari;

è opportuno inoltre considerare le pratiche in lista d'attesa (più di 1.200, senza peraltro contare quelle del settore trasporti);

a ciò si aggiungono le richieste che provengono da alcuni comparti in crisi (credito, sanità, commercio ecc.);

il mantenimento dell'istituto del pensionamento anticipato oltre ad essere oneroso e fonte di sperequazioni e disparità di trattamento tra i lavoratori, non risponde agli obiettivi di interventi di politica del lavoro e di ristrutturazione dell'apparato produttivo che puntano sulla ricollocazione del lavoratore e sulla promozione di attività formative e di riempimento;

la possibilità di ricorrere al prepensionamento non facilita inoltre l'attivazione e la ricerca da parte delle imprese e delle organizzazioni sindacali di ammortizzatori sociali alternativi,

impegna il Governo

a non predisporre ulteriori provvedimenti che prevedano nuovi prepensionamenti fino a quando non sarà terminata l'indagine conoscitiva deliberata dalla XI Commissione sui risultati conseguiti dai prepensionamenti fin qui effettuati;

ad intervenire nei modi possibili ed opportuni presso l'Alitalia affinché limiti il ricorso allo straordinario a quantità fisiologiche e non si determini un uso dei prepensionamenti concessi per scopi non previsti.

9/2531/1.

Delbono, Cordoni, Boghetta, Gardiol, Strambi, Prestigiacomo, Paolo Colombo, Lombardi, Duilio, Bastianoni, Sciacca, Pampo.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE
1996, N. 543, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTE IN MA-
TERIA DI ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI (2530)*

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, i capoversi 5-bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la

prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.

5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando ricorrano gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Il patrocinio legale in tutti i giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali può essere svolto da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalità di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2, al primo periodo, le parole: «divengono efficaci» sono sostituite dalle seguenti: «acquistano efficacia»; e al terzo periodo, le parole: «diventa esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «acquista efficacia»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: “; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato” sono soppresse».

All'articolo 3:

al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Nell'esercizio di attività amministrativa non discrezionale la responsabilità si estende ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. Nell'esercizio di attività amministrativa discrezionale la responsabilità è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. La responsabilità di cui al presente comma si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Per gli atti predisposti in autonomia dagli uffici, l'azione di responsabilità non si esercita nei confronti degli amministratori che li hanno

approvati in conformità ai pareri di legittimità formalmente espressi dai competenti dirigenti. Nei casi di concorso la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso senza vincolo di solidarietà.

1-bis. Se il fatto dannoso è causato da più persone la responsabilità solidale opera, anche per i fatti accertati con sentenze passate in giudicato che siano state emanate nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, nei confronti dei soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.

1-ter. In caso di avvenuta pronuncia della sentenza di cui al comma 1-bis la individuazione dei soggetti ai quali va limitata la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

1-quater. Avverso i giudicati pronunciati in difformità da quanto previsto dal comma 1 del presente articolo che limita l'azione di responsabilità ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave può essere proposta l'azione per revocazione, nei termini previsti dall'articolo 68 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214”».

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«ART. 3-bis. — (Atto di citazione in giudizio). — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

gennaio 1994, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, che deve avvenire comunque entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, invita quest'ultimo a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente” ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria). — 1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

“10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente

i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti” ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Sezioni giurisdizionali).

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

« 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi deve essere depositata nella segreteria del giudice di appello la copia notificata dell'atto di appello unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della

sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è proposto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede non oltre la sua seconda udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. ».

2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

« 8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità. ».

ART. 2.

(Termini per l'esercizio del controllo).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo

nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. ».

2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all'articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

ART. 3.

(Azione di responsabilità).

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,

decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. »;

c) dopo il comma 2-*bis*, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516, è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso.

ART. 4.

(Sezioni riunite in sede non giurisdizionale).

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni

riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

ART. 5.

(Sezione controllo Stato).

1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

« 10. La sezione del controllo in adunanza generale è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. ».

ART. 6.

(Assegnazione di ufficio).

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

ART. 7.

(Referendari e primi referendari).

1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988,

n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 8.

(Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 9.

(Abrogazione).

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: cinque magistrati, con le seguenti: tre magistrati.

* 1. 1.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: cinque magistrati, con le seguenti: tre magistrati.

* 1. 2.

Frattini.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.

1. 3.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 429, comma 1, e 430 del codice di procedura penale.

1. 4.

Frattini.

Al comma 1, capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: quando ricorrano gravi motivi,

1. 5.

Frattini.

Al comma 1, capoverso 5-ter, sostituire le parole: quando ricorrano gravi motivi con le seguenti: quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate.

1. 13.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: gravi con la seguente: giusti.

1. 6.

Frattini.

Al comma 1, capoverso 5-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.

1. 14.

La Commissione.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti capoversi:

5-quater. Le sentenze della Corte dei conti emesse nei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile devono essere pubblicate con le modalità di cui all'articolo 545 del codice di procedura penale.

5-quinquies. Le sentenze della Corte dei conti emesse nei giudizi diversi da quelli di cui al comma 5-quater devono essere pubblicate con le modalità di cui agli articoli 429 e 430 del codice di procedura penale.

1. 7.

Frattini.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso:

5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alla sezioni riunite della Corte dei conti, sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello.

1. 8.

Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: con sette magistrati con le seguenti: con cinque magistrati.

***1. 9.**

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire le parole: con sette magistrati con le seguenti: con cinque magistrati.

***1. 10.**

Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i funzionari e i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione di partecipazione esclusiva o permanente al capitale sociale, sono soggetti, per danni arrecati agli enti o società medesime, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia.

1. 11.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

« 1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi 45 giorni ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3-bis.

1. 15.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è aggiunto il seguente: « 4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma ».

1. 16.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,

n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è aggiunto il seguente: «4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con la regione interessata.

1. 12.

Frattini.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.

2. 1.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 1, capoverso 2, primo e terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 20 giorni.

2. 2.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2. 3.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: Il termine è interrotto aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a 20 giorni.

2. 4.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il sesto periodo.

2. 5.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 2.

Frattini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

3. 17.

Migliori, Selva, Nania, Fragalà, Armaroli, Cola, Menia.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei

casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa solo a coloro che hanno espresso voto favorevole.

3. 3.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli amministratori pubblici, nell'esercizio della loro attività discrezionale, rispondono per i fatti e le omissioni commessi con dolo o colpa grave."

3. 4.

Frattini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al

comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma *1-quater* i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 284. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione ».

3. 18. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. La responsabilità degli amministratori pubblici, in relazione ad attività discrezionali, è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

3. 5.

Fragalà, Cola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le

parole: in violazione di norme di legge di inequivoca interpretazione.

3. 19.

Mario Pepe.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per danni prevedibili ed evitabili.

3. 12.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con colpa grave per danni prevedibili ed evitabili.

3. 13.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,escludendo coloro che hanno espresso voto di astensione se motivato in senso non favorevole.

3. 14.

Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di proscioglimento, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza nei limiti e nei termini da essa disciplinati.

3. 6.

Boccia.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza nei limiti e nei termini da essa disciplinati.

3. 7.

Boccia.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 1-quinquies. L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori comunali per la mancata copertura minima dei costi dei servizi.

3. 8.

Boccia.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

3. 9.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere, in fine il seguente comma:

2-bis. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi

gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'articolo 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell'articolo 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'articolo 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409 e dell'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516.

3. 16.

Il Governo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.

3. 10.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

2-quater. La prescrizione è interrotta dall'avviso di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, della notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, dalla sentenza di primo grado e, per una sola volta, dagli accertamenti istruttori disposti ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. 11.

Frattini.

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso 4, sopprimere le parole: „per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 15.

Giovanardi, Scoca.

ART. 3-bis.

All'articolo 3-bis, all'alinea, sostituire le parole: il comma 1 è sostituito dal seguente con le seguenti: i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti; ed è aggiunto in fine il seguente capoverso:

« 2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il Procuratore regionale può chiedere al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo dei beni del convenuto. Il sequestro è eseguito su denaro, depositi bancari, titoli, beni mobili o immobili, o altre utilità di cui l'imputato, anche per interposta persona, fisica o giuridica, risulti essere titolare o dei quali abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, comprese le somme ad esso dovute, nei limiti di legge.

3-bis. 1.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: per ciascuna delle dette funzioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: da ventuno magistrati di qualifica non inferiore a consigliere.

4. 1.

Frattini.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. I presidenti di sezione assegnati ai settori del controllo partecipano alla composizione dei collegi in numero non superiore a tre votanti in ordine di anzianità, ferma la possibilità di intervento alle sedute anche in eccedenza a detta composizione.

4. 2.

Frattini.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 10, sostituire i periodi dal secondo al quinto, con i seguenti: La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie. I collegi sono composti da non più di undici e non meno di sette membri.

5. 1.

Frattini.

Al comma 1, capoverso 10, quinto periodo, sostituire le parole: ventuno votanti, con le seguenti: diciannove votanti.

5. 2.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

ART. 7.

*Sopprimerlo.***7. 1.**

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le parole: in servizio alla data del 31 dicembre 1993.

7. 2.

Cananzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: in servizio fino alla fine con le seguenti: . I referendari e i primi referendari della Corte dei conti devono svolgere complessivamente almeno tre anni di servizio presso gli uffici regionali della Corte stessa, salve le diverse esigenze di servizio.

7. 3.

Fragalà, Cola.

Al comma 1, sostituire le parole da: del 31 dicembre 1993 *fino alla fine con le seguenti:* . di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I referendari e i primi referendari della Corte dei conti devono svolgere complessivamente, salve le diverse esigenze di servizio, almeno tre anni di servizio presso gli uffici regionali della Corte dei conti, a decorrere dalla data di nomina nel ruolo della magistratura contabile.

7. 4.

Fragalà, Cola.

Al comma 1, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1993, *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 5.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione alla metà dei termini di anzianità per il passaggio alla qualifica superiore si estende ai referendari e primi referendari della magistratura amministrativa ed agli avvocati dello Stato della prima e seconda classe di stipendio

7. 6.

Cananzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunta la seguente lettera:

f) I segretari comunali e provinciali e i dipendenti degli enti locali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, muniti della laurea in giurisprudenza.

7. 7.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire le parole da: 160 milioni *fino alla fine con le seguenti:* 40 milioni per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione del fondo di riserva iscritto nel bilancio autonomo della Corte dei conti, nell'ambito del fondo di funzionamento della Corte stessa iscritto al capitolo 1275 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. 8.

Fragalà, Cola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il disposto di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applica al personale della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. 9.

Fontan, Cavaliere, Luciano Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis (Nomine). - 1. Il presidente e il procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra i presidenti di sezione della Corte dei conti, su designazione del Consiglio di presidenza, adottata con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

8. 01.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis - 1. Le funzioni di presidente e di procuratore generale della Corte dei conti non possono essere esercitate per oltre quattro anni.

8. 02.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

8. 03.

La Commissione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi.

8. 04.

La Commissione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE.

ART. 1.

All'articolo del disegno di legge di conversione aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:

2-bis. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dis. 1. 1.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, premesso:

che l'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543, di cui al disegno di legge di conversione A.C. n. 2530, prevede una abbreviazione dei tempi per il passaggio dalle qualifiche di referendario a primo referendario e di primo referendario a consigliere della Corte dei conti;

che l'abbreviazione concerne la fascia di magistrati assunti dal 1988 al 31 dicembre 1993;

che tale disposizione crea, perciò, disparità di trattamento all'interno della stessa magistratura della Corte dei conti senza ragionevolezza alcuna;

che la medesima disposizione crea pure disparità di trattamento con le pari qualifiche della magistratura del TAR e dell'Avvocatura dello Stato, categorie per storia e ragionevoli motivi giuridici (assunzioni a seguito di concorso di secondo grado) con identica disciplina dei tempi di carriera;

che pertanto tale disposizione crea varie forme di ingiustizia onde è necessario provvedere con una disposizione equa ed organica sulle carriere sopra richiamate

impegna il Governo

a provvedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della detta disposizione con una normativa organica ed equa relativa alle magistrature amministrative e all'Avvocatura dello Stato.

(9/2530/1).

Cananzi.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 dicembre 1996.**

Andreatta, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Fini, Malgieri, Mattioli, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi, Sales, Selva, Trantino, Veltroni, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Andreatta, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bordon, Burlando, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Fini, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Malgieri, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi, Sales, Selva, Sinisi, Trantino, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 17 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PEZZOLI ed altri: « Disciplina della subfornitura industriale » (2897);

GIOVINE: « Nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di affidamento dei figli » (2898);

SAIA: « Modifiche all'articolo 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante ordinamento della professione di psicologo » (2899).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 17 dicembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane:

« Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilarli e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio » (2896).

Sarà stampato e distribuito.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

Il deputato Sbarbati ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

SBARBATI: « Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di rapporti tra settore pubblico e privato nel sistema sanitario » (670).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazioni di atti e proposte di atti
normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 1996 (da L 282 a L 311 e da C 328 a C 361), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 96/69/CE — Direttiva 96/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la

direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GUCE L 282).

Direttiva 96/70/CE - Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GUCE L 299).

Direttiva 96/62/CE - Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GUCE L 296).

Rettifica della direttiva 95/51/CE - Rettifica della direttiva 95/51/CE della Commissione, del 18 ottobre 1995, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati (GU n. L 256 del 26.10.1995) (GUCE L. 308).

Rettifica della direttiva 96/61/CE - Rettifica della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU n. L 257 del 10.10.1996) (GUCE L 302).

Rettifica della direttiva 95/21/CE - Rettifica della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GU n. L 157 del 7.7.1995) (GUCE L. 291).

Raccomandazione - Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 85/96/COL, del 10 luglio 1996, concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1996 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 285).

Raccomandazione - Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 86/96/COL, del 10 luglio 1996, concernente un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1996 (GUCE L. 296).

Posizione comune - Posizione comune, del 28 ottobre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2, del trattato sull'Unione europea relativa alla Birmania/Myanmar (GUCE L 287).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(96)452) (GUCE C 341).

Proposta modificata di direttiva - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a facilitare l'esercizio permanente della direttiva professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (COM(96)446) (GUCE C 355).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Consiglio riguardante la protezione della salute delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche che sostituisce la direttiva 84/466/Euratom (COM(96)465) (GUCE C 341).

Proposta di direttiva — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (COM(96)455) (GUCE C 334).

Proposta di direttiva — Proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (COM(96)340) (GUCE C 332).

Proposta di direttiva — Proposta di direttiva del Parlamento europeo concernente le disposizioni relative all'ora legale (COM(96)106) (GUCE C 342).

Proposta di regolamento — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (COM(96)489) (GUCE C 342).

Proposta di regolamento — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari a favore del trasporto combinato (COM(96)335) (GUCE C 343).

Proposta di regolamento — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(96)478) (GUCE C 343).

Proposta di regolamento — Proposta di regolamento del Consiglio recante conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania e recante disposizioni per la sua applicazione (COM(96)4 17) (GUCE C 352).

Proposta di regolamento — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle ope-

razioni di concentrazione tra imprese (COM(96)3 13) (96/C 350/09) (GUCE C 352).

Proposta di regolamento — Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che adegua e fissa una procedura d'adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (COM(96)45 1) (GUCE C 349).

Proposta di regolamento — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (COM(96)460 96/0228(CNS)) (GUCE C 349).

Proposta di regolamento — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (COM(96)460 96/0229(CNS)) (GUCE C 349).

Decisione del Consiglio — Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1996, relativa alla conclusione della Convenzione tra la Comunità europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) (GUCE L 282).

Decisione del Consiglio — Decisione del Consiglio del 21 novembre 1996, che modifica la decisione 93/246/CEE che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) (1994-1998) (GUCE L 306).

Decisione — Decisione della Commissione, del 15 novembre 1996, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni

commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (GUCE L 306).

Decisione - Decisione n. 1/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, del 15 agosto 1996, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti *i* e *ii*) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, e all'articolo 8, paragrafo 1, punti *i* e *ii*) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo (GUCE L 295).

Decisione - Decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, del 6 novembre 1996, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti *i* e *ii*) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti *i* e *ii*) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo (GUCE L 295).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla II Commissione: Proposta modificata di direttiva (COM(96)446);

alla III Commissione: Posizione comune relativa alla Birmania/Myanmar - Decisione del 7 ottobre 1996;

alla V Commissione: Proposta di regolamento (COM(96)451);

alla VII Commissione: Decisione del 21 novembre 1996;

alla VIII Commissione: Direttiva 96/69/CE - Direttiva 96/62/CE - Rettifica della direttiva 96/61/CE;

alla IX Commissione: Rettifica della direttiva 95/51/CE - Proposta di regolamento (COM(96)335);

alla X Commissione: Direttiva 96/70/CE - Raccomandazione 86/96/COL - Proposta di direttiva (COM(96) 106) - Proposta di regolamento (COM(96) 313) (96/C 350/08) - Proposta di regolamento (COM(96)313) (96/C 350/09);

alla XI Commissione: Proposta di regolamento (COM(96)452);

alla XII Commissione: Proposta di direttiva (COM(96)465) - Proposta di direttiva (COM (96)340);

alla XIII Commissione: Raccomandazione 85/96/COL - Proposta di regolamento (COM (96)489) - Proposta di regolamento (COM(96)478) - Proposta di regolamento (COM(96)460 96/0228(CNS)) - Proposta di regolamento (COM(96)460 96/0229(CNS));

alle Commissioni riunite III e X: Decisione del 15 novembre 1996 - Decisione n 1/96 - Decisione n. 2/96;

alle Commissioni riunite III e XIII: Proposta di regolamento (COM(96)417);

alle Commissioni riunite VIII e IX: Rettifica di direttiva 95/21/CE - Proposta di direttiva (COM (96)455).

Annunzio della trasmissione di atti di tre procedimenti penali ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 5 dicembre 1996, pervenuta alla Camera il 16 dicembre 1996, integrata con un telefax pervenuto

in data 17 dicembre 1996, il presidente del tribunale di Castrovillari ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Salvatore FRASCA, deputato nella V, nella VI e nella VII legislatura, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 416-*bis* dello stesso codice (associazione di tipo mafioso).

Con ordinanza del 3 dicembre 1996, pervenuta alla Camera il 16 dicembre 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (reiterato, da ultimo, nell'identico testo, dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555) — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Umberto BOSSI, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, dello stesso codice e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Con ordinanza del 7 dicembre 1996, pervenuta alla Camera il 17 dicembre 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 maggio 1996 n. 253 (reiterato, da ultimo, nell'identico testo, dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555) — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Maurizio GASPARRI, per il reato di cui agli

articoli 595, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, pluriaggravata).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia delle citate ordinanze sarà stampata e distribuita (doc. IV-*ter*, nn. 59, 60 e 61).

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 11 dicembre 1996, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 21 novembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Giancarlo LOMBARDI, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione *pro-tempore*.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 dicembre 1996, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I. S.p.A.) per gli esercizi 1994 e 1995 (doc. XV, n. 24).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 dicembre 1996, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del-

l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi dal 1987 al 1994 (doc. XV, n. 25).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dell'Assemblea parlamentare della UEO.

Il presidente dell'Assemblea parlamentare della UEO ha trasmesso i testi di due raccomandazioni e una decisione adottate all'unanimità nel corso della riunione della Commissione permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale che si è tenuta a Bruxelles il 17 ottobre 1996.

Raccomandazione sul « Processo di pace nei Balcani » (doc. XII bis n. 10);

Raccomandazione sul « Ruolo dell'Europa in Bosnia-Erzegovina » (doc. XII bis n. 11);

Decisione sulle « Modifiche al Regolamento finalizzate ad assicurare continuità di azione all'Assemblea » (doc. XII bis n. 12);

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione III (doc. XII bis, nn. 10 e 12);

Commissioni riunite III e IV (doc. XII bis, n. 12);

nonché, per il parere, alla XIV Commissione.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,

con lettera in data 16 dicembre 1996, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 21 novembre 1996.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 16 dicembre 1996, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione TURRONI e DALLA CHIESA n. 0/1962/VII/1, fatto proprio dall'onorevole SBARBATI, in materia di edilizia scolastica, accolto dal Governo nella seduta della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) del 2 agosto 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio del controllo ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 16 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante « Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero », ha trasmesso la relazione, per l'anno 1995, sullo stato di attuazione della citata legge (doc. LXXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 dicembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura di urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Il presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 12 dicembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e sulle due gestioni annesse per l'edilizia residenziale e per l'intervento finanziario S.I.R. per l'esercizio 1994 (doc. X, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Tarcisio MIZZAU a presidente della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il parere entro il 17 gennaio 1997.

Il ministro dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale relativo alla seconda ripartizione dello stanziamento del capitolo 1204 dello stato di previsione della spesa di quel ministero, concernente somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 gennaio 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'indice dell'*Allegato A* ai resoconti della seduta pomeridiana del 17 dicembre 1996, pagina 4893, prima colonna, la terza riga è soppressa; alla stessa pagina, seconda colonna, alla settima riga sostituire la parola «(Annunzio)» con le seguenti «(Assegnazione a Commissione in sede referente)».

Pinotti
115